



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 18/07/2007**

REGOLAMENTO REGIONALE 16 LUGLIO 2007, N. 18

Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n°152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo”.

### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto il D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n.22;
- Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152;
- Visto il D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n.36;
- Vista la legge Regionale n. 39/2006
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1010 del 26/06/2007 di adozione di un Regolamento attuativo della legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

#### Articolo 1

In applicazione dell'art. 22 della L.R. n. 39/2006 e nelle more della determinazione da parte dello Stato dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera h) comma 2 dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, le garanzie finanziarie da prestare a favore delle province sono, in via transitoria, così disciplinate:

1. i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal decreto legislativo n. 152/2006 sono definiti nell'Allegato “A” al presente regolamento;
2. i valori ed i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal decreto legislativo n. 152/2006 sono quelli fissati nell'allegato “B” al presente regolamento;

3. la polizza fidejussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni devono essere costituite secondo lo schema e le condizioni contrattuali stabilite nell'allegato "C" al presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 16 luglio 2007

Vendola

ALLEGATO A

## CRITERI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI UTILIZZO DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06

1) L'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie è riferito ai soggetti già in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 o dell'art. 29 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche o in possesso di autorizzazione ai sensi degli artt. 208 - 209 - 210 e 211 del D.lgs. n.152/2006.

Il rilascio di autorizzazioni a discariche ai sensi del D.Lgs. n.36/03 è subordinato alla presentazione ed all'accettazione di garanzie finanziarie anche nel caso in cui il soggetto titolare sia un Ente Pubblico, atteso che il D.Lgs. n.36/03 non prevede, in merito, esclusioni di sorta.

2) Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2003, sono tenuti a prestare garanzie finanziarie a perfezionamento dell'atto autorizzativo, prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento o di recupero, i soggetti che svolgono le seguenti attività riconducibili agli allegati B o C del decreto legislativo n. 152/2006:

- operazioni di deposito sul o nel suolo;
- operazioni di stoccaggio;
- trattamento, tramite incenerimento, di rifiuti ed eventuali annessi impianti di raggruppamento preliminare;
- trattamento, tramite impianti diversi dall'incenerimento dei rifiuti ed eventuali annessi impianti di raggruppamento preliminare;
- impianti mobili;
- centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore;
- operazioni di recupero.

3) Le garanzie finanziarie in argomento devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della L. n. 348/1982, ed in particolare:

- da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/24 e successive modificazioni e integrazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del R.D.L. n. 375/36 e succ. mod. ed int.;
- da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

4) Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2003, le garanzie finanziarie dovranno essere prestate entro il termine di 60 giorni a far tempo dalla data di regolare esecuzione o collaudo degli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 208 – 209 – 210 o 211 del D.lgs. n. 152/2006. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della presentazione alle Province competenti di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

Nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro i suddetti termini, è facoltà della Provincia competente per territorio prevedere la diffida e successivamente la revoca dell'autorizzazione. L'autorizzazione all'esercizio delle discariche è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte delle beneficiarie Province delle garanzie finanziarie.

Per le attività già in esercizio al momento dell'adozione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs. n. 22/1997, per le quali è prevista la prestazione delle garanzie finanziarie, le stesse dovranno essere prestate o aggiornate entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul BURP.

5) L'ammontare delle garanzie finanziarie ed i relativi parametri e valori di riferimento devono essere sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della compagnia di assicurazione o dell'azienda di credito sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita.

6) La durata delle garanzie finanziarie, relativamente all'attività di gestione degli impianti, deve essere pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di un anno. Decorso tale periodo le garanzie possono essere escusse per ulteriori dodici mesi.

7) La durata delle garanzie finanziarie riguardante il periodo di post-chiusura degli impianti di discarica deve essere pari a trent'anni.

La garanzia relativa al periodo di post-chiusura di trent'anni può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento, comprovanti la riduzione della produzione di percolato e/o di biogas, presentati da parte del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, e attestati dalle Province competenti.

Per le sole discariche di inerti già in attività la durata della garanzia dovrà essere correlata alla durata del piano di gestione post-operativa approvato.

8) Le garanzie finanziarie in questione possono essere rimosse dalle Province beneficiarie in presenza di atto o fatto derivante da violazione degli obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa la sospensione dell'attività, qualora sia necessario provvedere allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino ambientale e all'eventuale sistemazione finale dell'area occupata dall'impianto chiuso. Le garanzie finanziarie relative alla fase di post-chiusura della discarica potranno essere escusse con la medesima procedura nel periodo di trent'anni dalla chiusura dell'impianto.

9) Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, l'agenzia di credito/società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata.

10) Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 40% nel caso in cui il soggetto interessato

dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 50% per i soggetti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.3.2001 (EMAS).

11) La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, nel caso di autorizzazione per lotti della discarica, così come previsto dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003, può essere prestata per lotti.

12) Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di emanazione della presente deliberazione, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti viene ridotto nella misura del 40%.

13) Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorché gli enti di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 267/00 gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalità di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.

## ALLEGATO B

### VALORI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06

Nelle more di specifica disciplina, si ritengono congrui, al fine della determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie da prestare per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 152/06, i seguenti criteri, valori e parametri di riferimento.

#### A) Discariche di rifiuti pericolosi

A.1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:

α 60,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura;

α 15,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

A.2) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, deve essere commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa e comunque non può essere inferiore all'importo riveniente dall'applicazione dei seguenti parametri:

α 35,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura;

α 7,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

La garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento, comprovanti la riduzione della produzione di percolato e/o di biogas, presentati da parte del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, e attestati dal competente ufficio provinciale.

#### B) Discariche di rifiuti non pericolosi

B.1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:

α 18,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura;

α 7,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

B.2) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione post-chiusura per una

durata di 30 anni, deve essere commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa e comunque non può essere inferiore all'importo riveniente dall'applicazione dei seguenti parametri:

- ⌘ 18,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura;
- ⌘ 3,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

La garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento, comprovanti la riduzione della produzione di percolato e/o di biogas, presentati da parte del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, e attestati dal competente ufficio provinciale.

#### C) Discariche per rifiuti inerti

C.1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:

- ⌘ 10,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura;
- ⌘ 2,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

C.2 L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione post-chiusura, per una durata di 30 anni, deve essere commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa e comunque non può essere inferiore all'importo riveniente dall'applicazione dei seguenti parametri:

- ⌘ 5,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura;
- ⌘ 1,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

La garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

D) Stoccaggi (attività di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 - allegato B o attività di messa in riserva di cui al punto R13 - allegato C)

L'ammontare delle garanzie deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio autorizzata per:

- ⌘ 5275,00/ton per rifiuti pericolosi;
- ⌘ 5165,00/ton per rifiuti non pericolosi.

#### E) Attività di recupero (allegato C, punti da R2 a R9)

L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità massima autorizzata di recupero dell'impianto (espressa in ton/anno) per:

- ⌘ 20,00/ton per rifiuti pericolosi;
- ⌘ 10,00/ton per rifiuti non pericolosi;
- ⌘ 05,00/ton per rifiuti urbani.

#### F) Trattamento tramite incenerimento

L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità massima autorizzata di trattamento dell'impianto (espressa in ton/anno) per:

- ⌘ 25,00/ton per rifiuti pericolosi;
- ⌘ 13,00/ton per rifiuti non pericolosi;
- ⌘ 5,00/ton per rifiuti urbani.

#### G) Trattamento tramite impianti diversi dall'incenerimento.

L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità massima autorizzata di trattamento annuo dell'impianto per:

- ⌘ 25,00/ton per rifiuti pericolosi;
- ⌘ 13,00/ton per rifiuti non pericolosi;
- ⌘ 5,00/ton per rifiuti urbani.

H) Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi

L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:

- per impianti di superficie fino a 5.000 mq € 60.000,00, per superfici eccedenti €/mq 8;
- moltiplicando la potenzialità annua autorizzata di stoccaggio per € 20,00 per tonnellata di rifiuto pericoloso ed € 10,00 per tonnellata di rifiuto non pericoloso

I) Impianti mobili

Si applicano le tariffe relative al corrispondente impianto fisso in rapporto al periodo di durata delle campagne.

L) Attività di ricerca e sperimentazione

Le relative garanzie finanziarie dovranno essere definite caso per caso in rapporto alla tipologia e modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e sperimentazione.

ALLEGATO C

## SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI RELATIVE A SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Premesso che:

1) con Atto di determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
il Dirigente del Servizio \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_ ha autorizzato la ditta \_\_\_\_\_ domiciliata in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,

P. IVA \_\_\_\_\_

(in seguito denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di \_\_\_\_\_, presso l'impianto ubicato in Comune di \_\_\_\_\_, pr. (\_\_\_\_\_);

2) a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro € \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria / fidejussione bancaria;

che è denominato ente garantito la Provincia di \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_, ciò premesso:

la società di assicurazioni (in seguito società),

domiciliata in \_\_\_\_\_/la Banca-Agenzia

di credito (in seguito società), domiciliata in \_\_\_\_\_,

con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro (€ \_\_\_\_\_), a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

La presente polizza ha la durata di anni \_\_\_\_\_ a partire dal \_\_\_\_\_

## Condizioni generali di assicurazione

### Art. 1

#### (Durata della garanzia)

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 1 anno. Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori 12 mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

### Art. 2

#### (Delimitazione della garanzia)

La società/banca-agenzia di credito, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

### Art. 3

#### (Calcolo del premio)

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

### Art. 4

#### (Pagamento del risarcimento)

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società/banca-agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso, che ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la società/banca-agenzia di credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società/banca-agenzia di credito rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

### Art. 5

#### (Surrogazione)

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

### Art. 6

#### (Pagamento del premio ed altri oneri)

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

#### Art. 7

(Forma delle comunicazioni alla società)

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/banca-agenzia di credito, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

#### Art. 8

(Foro competente)

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.